

(N. 1715)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGGI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1956

Autorizzazione della spesa di lire 7.000.000.000 quale contributo dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna.

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, « lo Stato, col concorso della Regione, dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola ».

La Commissione Economica di Studio per la formazione del suddetto piano, istituita con Decreto ministeriale 1 dicembre 1951, ha approntato un piano di opere stradali per un importo complessivo di lire 56.365.540.774 e ne ha

presentato alla Regione sarda uno stralcio comprendente le opere di più evidente necessità ed urgenza per un importo di tredici miliardi e 620 milioni di lire.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 17 aprile 1956, ha approvato detto stralcio, riducendone l'importo a lire 10 miliardi ed ha chiesto il contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Col presente disegno di legge si intende autorizzare la spesa di 7 miliardi, da ripartirsi

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in cinque esercizi a decorrere dal 1956-57, quale contributo dello Stato per l'attuazione dello stralcio di opere suindicato.

La misura del contributo è stata stabilita in analogia alle disposizioni della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificata con legge 15 feb-

braio 1953, n. 184, che prevedono la concessione per opere stradali da eseguirsi nell'Italia meridionale ed insulare di un concorso in annualità sui mutui del 5 per cento, pari in valore capitale al 74,20 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 7 miliardi di lire quale contributo dello Stato a favore della Regione Autonoma della Sardegna per l'attuazione di un primo stralcio, concernente opere stradali, da eseguirsi mediante pubblici appalti, del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna previsto dall'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

La detta spesa di lire 7.000.000.000 è ripartita in ragione di lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1956-57 e di lire 1.500.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1957-58 al 1960-61.

Art. 2.

All'onere di cui all'articolo precedente si farà fronte per l'esercizio 1956-57 a carico del capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.